

forze e nutrito delle regole romane, ad esso offerte dai giuristi, dà perfetta sistemazione all'istituto della tutela moderna.

La tutela apparisce come un ufficio, più che una potestà, affidato ad una persona, che deve supplire il padre nella cura e nell'amministrazione economica dei minorenni, provvedendo alla rappresentanza o alla assistenza necessaria ai loro atti civili. Venuto meno il *mundio muliebre*, raccostandosi il *mundus* al tutore, tutte queste regole della tutela si applicano anche alle minorenni. Nel disimpegno dell'ufficio, il tutore è assistito da un consiglio di famiglia, mentre su tutti veglia l'assiduo controllo del magistrato. Pieno vigore riprende la tutela testamentaria, rafforzandosi nel padre l'autorità di regolare i rapporti interni della famiglia; anzi, con la designazione testamentaria, si sanano molte incapacità; ma, dove manchi tale designazione, vien tosto per importanza la tutela dativa, assegnata per atto d'impero dal magistrato, come conseguenza della parte assunta in questa materia dai pubblici poteri, nell'alto medio evo (§ 63). Ma qui si avverta che la tutela dativa si intreccia con la legittima: il magistrato, nelle assegnazioni, ha riguardo al grado di parentela, con la prevalenza degli agnati, poichè egli cerca la persona idonea, prima tra i parenti, poi tra i *boni homines* del vicinato, finalmente anche fuori da questi cerchi. Nell'ordine della tutela legittima, non senza riguardo alle regole successorie, vien prima la madre, purchè manifesti la sua accettazione, rinunci alle seconde nozze e ai benefici di legge. Segue l'ava, in posizione non dissimile dalla madre, poi il fratello maggiore, e quindi la linea agnatizia. Nessun tutore testamentario o legittimo può essere assunto all'ufficio, se non interviene la conferma della pubblica autorità (*confirmatio tutorum*).

Il controllo della parentela è esercitato da un *consiglio di famiglia*, che si organizza come istituzione in questa età, dopochè i vincoli familiari risvegliano contro il feudo